SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 3933/10

UDIENZA DEL

28/04/2011 ore 15:00

SENTENZA

N° 70/13/11

PRONUNCIATA IL:

28-4-2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

3-6-2011

Il Segretario

Assistente Tributario
Vincenza GENOVA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **TORINO** SEZIONE **13**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**SCISCIOT**	**FRANCESCO**	**Presidente**
☐	**DUCCO**	**VITTORIO**	**Relatore**
☐	**ALBEZZANO**	**MICHELINA**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 3933/10
  depositato il 09/11/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10079017058 IPOTECARIA
  contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dal ricorrente:

[redacted] 10100 TORINO TO

difeso da:
CERRANO MAURIZIO
VIA OTTAVIO REVEL,16 10100 TORINO TO

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10079017058 CATASTALI
  contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dal ricorrente:

[redacted] 10100 TORINO TO

difeso da:
CERRANO MAURIZIO
VIA OTTAVIO REVEL,16 10100 TORINO TO

COPIA USO STUDIO

LETTI GLI ATTI

Sentito: Il rappresentante delle parti

Udito il relatore: Ducco Vittorio

Ritenuto in fatto: Il sig.re [redacted] ricorre avverso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 1 di Torino, per l'avviso di liquidazione imposta ipotecaria. L'atto scaturisce da un rogito notarile redatto dal Notaio [redacted] relativo ad un atto pubblico registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 3 mediante il quale i fratelli [redacted] istituivano un "Trust [redacted]" al fine di riunire il patrimonio immobiliare ricevuto da ciascuno di essi per successione negli anni a seguito del decesso del padre e di altri parenti, al fine di determinare una gestione unitaria dello stesso ed agevolarne il passaggio generazionale.
All'atto della registrazione venivano applicate imposte e misure fisse per € 734,00 ritenendo che i beni trasferiti al Trust dovesse considerarsi fiscalmente neutro. L'Ufficio, tramite avviso di liquidazione impugnato, recuperava una differenza di € 3.518,00 pari alle imposte di registro e ipotecarie.
Eccepisce tale imposizione per violazione ed errata applicazione dell'art. 2 L. 24/11/2006 n. 286 in quanto i Trustee costituiscono una fattispecie autonoma, non assoggettabile ad imposta di donazione.
Errore di motivazione dell'avviso di liquidazione nel richiamare il disposto dell'art. 10 comma 1 e art. 1 della tariffa delegata al T.U. n. 347/90 in quanto per le imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo si realizzerebbe a conclusione e scioglimento del Trust.
Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.

Motivi della decisione: Questa commissione ritiene fondato il ricorso, il contratto del Trust, mutuato da sistemi giuridici di common law, essendo atipico, in quanto inserito nel nostro ordinamento con decorrenza 1 gennaio 1992, a seguito di ratifica della Convocazione dell'Aja dell'1 luglio 1985, operata con L. 16 ottobre 1989 n. 364, richiede una valutazione della causa e degli effetti che realizza, al fine di consentire un inquadramento in istituti giuridici tipici e quindi la disciplina applicabile dal punto di vista civilistico e fiscale.
La struttura del contratto è triangolare: il disponente trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto, il trustee, che ne diviene proprietario, con l'obbligo di custodirlo ed amministrarlo ed obbligandosi a trasferirlo a sua volta ad uno o più beneficiari, ad una scadenza finale.
L'elemento fondante dell'attribuzione patrimoniale del settlor al trustee è da ravvisarsi proprio nella fiducia che sottende l'atto dispositivo in questione, per cui il conferimento patrimoniale trova ragione nelle capacità di amministrazione e gestione dei beni, fino all'estremo potere di disposizione, da parte del trustee in funzione di un beneficio finale ai beneficiari. Si realizza in tal modo la segregazione di beni oggetto del trust.
Risulta quindi evidente l'assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee in quanto quest'ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione del programma concordato.
Il trust è assimilabile non ad una donazione ma piuttosto al fondo patrimoniale (art. 167 c.c) che realizza come il trust la segregazione del patrimonio.
Pertanto l'imposizione deve essere a tassa fissa, così come chiesto in atto.
Alla scadenza del trust gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie, in quanto in questo caso vi è si un effettivo trasferimento.
Trattandosi di questione controversa si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M

La commissione: Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Torino addì 28/04/2011

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

COPIA USO STUDIO